



COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 7 Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno
Direzione

ORDINANZA n. 45 del 19/04/2024

OGGETTO: Chiusura al transito veicolare della rampa di svincolo dalla Strada Provinciale SP1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” in direzione Volla alla Strada Provinciale di Caserta altezza km 23+760 in data 22 e 23 aprile 2024 a partire dalle ore 8,00 del giorno 22 aprile.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- sono pervenute segnalazioni circa la presenza di rifiuti sulla rampa in oggetto;
- con nota PG/2024/347805 del 16/04/2024 il Servizio Igiene della Città ha invitato la partecipata ASIA ad intervenire con urgenza per la pulizia di detta rampa;
- in data 19/04/2024 previa convocazione della Direzione di Municipalità PG/2024/354057 del 17/04/2024 si è tenuto sopralluogo con la Polizia Locale, Asia e Presidenza di Municipalità per verificare le attività di pulizia a farsi;
- per consentire le attività di pulizia in sicurezza risulta necessario interdire al traffico la rampa;

Dato atto che

- con Delibera G.C. n.63 del 17/01/1996 veniva ridefinito il centro abitato del Comune di Napoli secondo l'art.4 del nuovo Codice della strada 285 del 1992 secondo il quale era previsto che i Comuni provvedessero a ridefinire i confini del centro abitato introducendo, n. 3 svincoli di collegamento tra la strada Provinciale SP1 e il centro abitato nella Circoscrizione di San Pietro a Patierno; successivamente, come da documentazione agli atti, in data 26/03/2002, in nome e per conto del Comune di Napoli a verbale fu acquisito *“il tratto della SP Circumvallazione esterna di Napoli sottostante e laterale al Viadotto, compreso gli impianti, le relative pertinenze di esercizio e di servizio come aiuole spartitraffico e rampe di svincolo a partire dall'incrocio con la strada Via Brodolini a confine con il tratto già consegnato al Comune di Casoria e fino alla SS87”*;
- le rampe descritte nell'atto a partire dall'incrocio con via Brodolini fino a Strada Provinciale di Caserta in direzione Melito non risultano attualmente inserite negli elenchi ufficiali delle strade di pertinenza comunale di cui alla Delibera di G. C. 1132 del 06/07/2001 recepita dalla Regione Campania con decreto n. 35/05 nè risultano inserite nell'elenco A delle strade primarie di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21/09/2005;

Visto:

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, *Nuovo Codice della Strada* e in particolare l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo nelle strade comunali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 smi, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;

Preso atto che con verbale di riunione del 19/04/2024 la Polizia Locale U.O. Secondigliano ha espresso parere favorevole all'istituzione del dispositivo di divieto di transito veicolare;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 s.m.i., Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

Ritenuto per quanto esposto innanzi, sulla scorta dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dal tecnico Arch. Stefania Ferraiuolo, in qualità di tecnico istruttore della pratica, di poter adottare il seguente dispositivo per le motivazioni esposte

ORDINA

La chiusura al transito veicolare della rampa di svincolo dalla Strada Provinciale SP1 "Circumvallazione Esterna di Napoli" in direzione Volla alla Strada Provinciale di Caserta altezza km 23+760 in data 22 e 23 aprile 2024 a partire dalle ore 8,00 del giorno 22 aprile.

Sarà cura della Società esecutrice dei lavori informare la cittadinanza con 48 ore di preavviso dell'inizio delle lavorazioni con apposita cartellonistica; lasciare in sicurezza l'area di cantiere al termine delle attività lavorative. La Società Napoli Servizi S.p.A. provvederà all'installazione dei transennamenti necessari all'attuazione del dispositivo di traffico.

Si attesta che il presente documento contiene dati personali trattati con liceità ai sensi dell'art.6 del Regolamento UE 2016/679.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 s.m.i, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs n.285/92 s.m.i, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del DPR n.495/92 s.m.i.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 s.m.i, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

sottoscritto digitalmente da :

*il Direttore
dr. Roberta Sivo*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). L'atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi del D.Lgs. 82/2005".